

❑ Interrogazione n. 1940

presentata in data 26 febbraio 2015

a iniziativa dei Consiglieri Natali, Eusebi, Trenta, D'Anna

“Fallimento Asteria”

a risposta orale urgente

Premesso:

- che la Commissione di Inchiesta sui rapporti intercorsi tra la Regione Marche e la Soc. Asteria, istituita con Delibera n.96 del 25/3/2014;
- che la Relazione depositata in data 20/1/2015 e che è stata sottoscritta unitariamente da tutti e 7 i componenti della Commissione di Inchiesta;
- che la discussione della Relazione de qua avvenuta nella seduta del 17 febbraio 2015 del Consiglio Regionale;
- che l'essere emerso sia dalla Relazione che nella successiva discussione, al di là dei fatti di natura penale attribuibili ai singoli soggetti che hanno presieduto o fatto parte del C.d.A. di Asteria, che la Regione Marche con la Delibera di Giunta n.1538 del 28 dicembre 2006 ha, nonostante specifici interrogativi posti da suoi Dirigenti in ordine alla legittimità delle previsioni in essa contenute, provveduto ad alienare un bene di sua proprietà (valutato nel 1998 oltre due milioni e mezzo di euro e nel 2008 due milioni e 700 mila euro), nel 2006 con una valutazione di meno di un milione e 400 mila euro e dietro una controprestazione non di danaro ma di progetti e servizi;
- che la Delibera di Giunta n.1538 del 28 dicembre 2006 si fonda sull' art.10 comma 3 della L. R. n.24 dell'11 ottobre 2005 che ha rappresentato una legge ad hoc per consentire ad Asteria di acquistare l'immobile sito in Centobuchi di Montepandone di proprietà della Regione Marche senza alcun esborso di danaro: norma, questa, poi mai più utilizzata dalla Regione Marche;
- che l'immobile di proprietà della Regione Marche alienato ad Asteria è stato immediatamente utilizzato da Asteria stessa per farsi erogare un mutuo con ipoteca accesa sul bene de quo;
- che nell'atto pubblico di alienazione del 28/2/2008 (n. rep.18896 e n. racc.4923 in pagg.12 e 13 art.1) era previsto l'obbligo per Asteria di non modificare la sua mission originaria (Centro di Ricerca per il Trasferimento della Innovazione nella Industria Agro Alimentare) **per 10 anni, pena la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile** prevedendo che la parte cedente avrebbe **avuto diritto ad ottenere la immediata restituzione dell'immobile, senza obbligo di restituire a sua volta il corrispettivo pattuito**;
- che Asteria è stata dichiarata fallita con sentenza n. 44 del 3 ottobre 2013 del Tribunale di Ascoli Piceno con un passivo fallimentare di € 6.155659,87;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:

1. se quanto esposto in premessa risponda al vero
2. perché nonostante l'indiscussa modifica della mission societaria di Asteria che da Centro di Ricerca per il Trasferimento dell'Innovazione nella Industria Agro Alimentare, ha indirizzato ogni sua attività nello sviluppo del fotovoltaico, e nonostante la presenza nella compagine sociale di Asteria dal 12 febbraio 2008 della Svim (con esborso di 100 mila euro a carico della Regione Marche), non si è provveduto alla risoluzione del contratto di cessione con riacquisizione dell'immobile nel patrimonio della Regione Marche (così, come previsto nell'art. 1 pagg. 12-13 dell'atto pubblico del 28/2/2008 n. rep.18896 e n. racc. 4923);
3. se la Regione Marche si sia insinuata nel passivo fallimentare di Asteria;

4. se non ritenga, alla luce di quanto emerso dalla Relazione della Commissione di Inchiesta e dalla successiva discussione nella seduta del 17 febbraio 2015 del Consiglio Regionale, che ci siano elementi per promuovere azione di responsabilità nei confronti di chi ha approvato la Delibera di Giunta Regionale n.1538 del 28 dicembre 2006 con cui, richiamando l'art.10 comma 3 della L.R. n.24 dell'11 ottobre 2005, che altro non era che una legge ad hoc per consentire la alienazione dell'immobile sito in Centobuchi di Montepandone ad Asteria senza il versamento di danaro – tanto è vero che non è poi mai stata più utilizzata, ha provocato volontariamente, e nonostante gli interrogativi posti da Dirigenti della Regione Marche, la perdita di un patrimonio (costituito da quell'immobile) del valore di almeno 2 milioni e 700 mila euro, non dando corso neanche alla risoluzione del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1 di cui all'atto pubblico del 28/2/2008 (n. rep. 18896 e n. racc.4923);
5. se non ritenga alla luce di quanto emerso dalla Relazione della Commissione di Inchiesta (già trasmessa, con tutti i resoconti delle audizioni, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno) e dalla successiva discussione alla seduta del 17 febbraio 2015 del Consiglio Regionale, di intervenire autonomamente nel procedimento penale pendente dinanzi quell'Ufficio anche al fine di riservare di costituirsi parte civile nei confronti di chiunque ritenuto responsabile.

Si richiede risposta orale con assoluta urgenza di già significando che la presente interrogazione verrà inoltrata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti delle Marche.